

A545 - CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI
Allegato al provvedimento n. 30300

Allegato sub A

PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI EX ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90 (con integrazioni *post market test*)

1. Numero del Procedimento

A545 – CONSORZIO POLIECO/CONDOTTE ANTICONCORRENZIALI

2. Parte del Procedimento

Consorzio nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene (di seguito, anche “PolieCo” o il “Consorzio”)

3. Fattispecie contestate

Con provvedimento n. 29808 del 31 agosto 2021 (nel prosieguo, il “Provvedimento di avvio”) codesta Autorità ha avviato nei confronti di PolieCo un’istruttoria ai sensi dell’art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, per accertare l’esistenza di violazioni dell’art. 102 TFUE da parte del predetto Consorzio.

Secondo quanto prospettato nel Provvedimento di avvio, la posizione dominante del PolieCo nel mercato dei servizi di avvio a riciclo e recupero dei beni a base di polietilene, l’assenza di copertura normativa nelle condotte di PolieCo, la conseguente supposta abusività delle condotte da parte dello stesso PolieCo (che avrebbe perfezionato anche una strategia abusiva), avrebbero integrato una possibile violazione dell’art. 102 TFUE.

Più nello specifico, a parere di codesta Autorità le predette preoccupazioni sarebbero ravvisabili nell’incidenza negativa rappresentata *a.* dalla “*natura discriminatoria ed escludente dell’azione di PolieCo nel perseguimento del suo obiettivo di ottenere il versamento dei contributi pregressi non pagati, atteso che il consorzio dominante risulta agire con diversa determinazione*

a seconda che il destinatario dell'azione sia (o stia per diventare) o meno un proprio consorziato"; b. dalla condotta che vedrebbe correlativamente il PolieCo riconoscere "agevolazioni sul pagamento di contributi consortili inevasi (in termini di assenza di penalità ed interessi) solo a quelle imprese che decidano di aderire ad esso, richiedendo invece l'intero versamento dei contributi a chi non abbia mai aderito / o intenda recedere da PolieCo"; c. dalla circostanza che "il Consorzio incumbent prometterebbe addirittura l'abbuono di intere partite economiche, inclusi contributi pregressi e sanzioni, agli aderenti alle associazioni di categoria con le quali l'operatore incumbent ha siglato di recente protocolli d'intesa".

Insistendosi comunque nell'ipotesi accusatoria di codesta rispettabile Autorità sul pregiudizio al *commercio* nell'ambito del settore comunque arrecato. Ciò premesso potrebbe giovare comunque, al fine di un corretto posizionamento delle vicende concorrenziali alle nostre cure, in particolare e proprio per quanto strettamente attenga il detto Consorzio, il ricordare come [in costanza di un accordo tra l'UE e la Repubblica Italiana di cui alla riunione "pacchetto" concernente la libera circolazione delle merci_ applicazione degli articoli 28 – 30 Trattato CE in Roma 12-13 maggio 2003 (§ 5. 2001/5274 _ Ostacoli all'esportazione di rifiuti in polietilene _ Consorzio PolieCo)] i soggetti disciplinati dall'art. 234 del TUA *non possano compravendere* ciò che sia oggetto di loro competenza in materia ambientale, dovendosi limitare a soprintendere alle diverse fasi di gestione del rifiuto, configurandosi i detti soggetti come luoghi giuridici di adempimento collettivo delle obbligazioni di carattere ambientale incombenti su chi eserciti l'attività di impresa nel settore dei beni a base di polietilene e dei rifiuti da questi generatisi con il precipuo obiettivo di vedersi raggiunta annualmente la percentuale di riciclaggio dei rifiuti. L'Autorità invece avrebbe espresso preoccupazioni con riferimento *alla presunta riduzione della contendibilità della supposta esistente domanda nel mercato dei servizi* per la presenza di un *incumbent* con tratti di posizione dominante, quando, potrebbe dirsi come in realtà ed in assenza della mentovata possibilità di compravendere, nel caso del PolieCo si

sarebbe solo in presenza di un contratto consortile con comunione di scopo, rappresentato questo, per l'appunto, dal veder collettivamente annualmente raggiunti gli obiettivi minimi di riciclaggio circa i beni a base di polietilene da chiunque immessi al consumo sull'intero mercato nazionale (quindi non limitati a quelli immessi al consumo dai soli suoi consorziati). Ciò nonostante il PolieCo intende dissipare ogni possibile ombra anticoncorrenziale circa il proprio operato nell'attività di pubblico interesse in tema ambientale, tramite lo stesso Consorzio assicurata a beneficio della collettività.

4. Mercati interessati

Nel Provvedimento di avvio (§§ 53 - 55), codesta Autorità ha individuato quale mercato rilevante ai fini del presente procedimento quello della gestione dell'avvio a riciclo dei beni a base di polietilene funzionale all'ottemperanza agli obblighi di EPR; sotto il profilo geografico il mercato rilevante è qualificato come possidente una dimensione nazionale, in ragione del regime autorizzatorio per l'operatività dei diversi consorzi. Per quanto il tenore letterale delle contestazioni mosse a carico di PolieCo sembrerebbero suggerire anche il riferimento all'art. 102 del TFUE.

5. Descrizione degli impegni proposti

A fronte degli addebiti formulati da codesta Autorità, il Consorzio PolieCo – tralasciando ogni considerazione in ordine alla fondatezza e alle premesse, in fatto e in diritto, poste alla base del procedimento avviato nei suoi confronti ed intendendo eliminare comunque ogni supposta criticità alla base del presente procedimento – propone, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-ter della legge n. 287/90 e nei termini ed alle condizioni di seguito indicati, le misure rimediale meglio precisate nel prosieguo.

La presente proposta finale scaturisce, pertanto, dallo spirito di fattiva collaborazione che il Consorzio ha inteso e intende assicurare a codesta Autorità, al fine di favorire le esigenze di speditezza ed economia procedimentale e, dunque, così consentire una rapida conclusione

dell'istruttoria in corso, con conseguente risparmio di risorse pubbliche e private.

Nella formulazione finale degli impegni che viene di seguito formulata il Consorzio PolieCo ha ritenuto di accogliere, reputandole un contributo positivo, numerose delle osservazioni e dei suggerimenti provenienti dal mercato, per quanto compatibili col quadro in cui si è chiamati ad operare.

L'esito del c.d. "market test" ha suggerito al Consorzio PolieCo una più precisa articolazione degli impegni già proposti.

Proporranno, quindi, una specifica dell'Impegno n. 1, che viene meglio articolato a partire dall'Impegno n. 1.a, proponendo una soluzione per le obbligazioni ambientali pregresse (*rectius*, i *contributi pregressi*), con distinto versamento al fondo in *Trust* (che verrà costituito come da Impegno n. 3), dove sono fatti confluire gli eventuali *contributi pregressi* riferibili al periodo successivo al 19 giugno 2020.

Al riguardo riproponiamo la differenziazione, in termini lessicali, tra *contributi "pregressi"* e *contributi "arretrati"*: contributi pregressi sono i contributi ambientali dovuti per gli anni precedenti la loro regolarizzazione da imprese che, pur avendone l'obbligo legale, non avevano aderito né al Consorzio PolieCo, né ad uno dei sistemi alternativi autorizzati, con le modalità e nei tempi stabiliti dall'art. 234 TUA; contributi arretrati sono i contributi non pagati a qualunque sistema collettivo di gestione dei rifiuti di beni a base di polietilene cui l'impresa consorziatamente partecipa, per i periodi conseguenti alla sua adesione.

In verità ci è qui fatto obbligo di recuperare detta distinzione – essendo venuta meno la disciplina della fase transitoria di cui allo Statuto PolieCo anche sul punto dei *contributi arretrati* con cessazione della sua efficacia a far data dal 31 dicembre 2021 – ai fini di evitare che sul detto capitolo possano riscontrarsi possibili condotte anticoncorrenziali. Introdurremo anche una specificazione, con l'impegno 1.b circa la cessazione dell'efficacia delle precedenti convenzioni e l'obbligo di non sottoscrivere nuovi accordi concernenti i contributi pregressi; e con l'Impegno 1.c, per le pratiche di recesso.

Attueremo alcune integrazioni anche all'Impegno n. 2, a fronte delle semplificazioni ivi introdotte, prevedendo espressamente (con riferimento alle osservazioni del Consorzio Conai, circa la possibilità di un possibile vantaggio concorrenziale in suo danno) che gli impegni non entreranno nei contenziosi ove si discuta della qualificazione dei manufatti come beni o come imballaggi e che nei casi in cui si dibatte di tale problematica (compresi i casi del cosiddetto *ne bis in idem* introdotto con la novellazione dell'art. 237 del TUA) il Consorzio PolieCo considererà sempre la richiesta delle annualità non prescritte.

Circa l'Impegno n. 3, abbiamo già accennato: il Consorzio PolieCo, che già aveva proposto l'istituzione di un patrimonio destinato ex art. 2447 bis e seguenti del cod. civ., ha ora mutato la soluzione originariamente proposta attraverso una misura più rigorosa circa i profili di terzietà, prevedendo un fondo in *Trust* anche tenendo conto sia delle osservazioni del Ministero della Transizione Ecologica che di alcuni dei suggerimenti al riguardo della stessa Ecopolietilene, cosiccome delle altre istanze accoglibili in specie circa le emergenze ambientali in senso lato da considerare particolarmente. Sarà inoltre data espressa disponibilità al Ministero della Transazione Ecologica (estesa alle altre Amministrazioni eventualmente competenti) ed a qualsiasi sistema alternativo autorizzato a partecipare alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che declini le modalità di raggiungimento dello scopo di detto fondo in *Trust*.

Abbiamo infine aggiunto un ulteriore impegno, l'Impegno n. 4, dedicato esclusivamente alla pubblicità che il PolieCo intende dare agli impegni assunti, una volta che essi siano stati approvati da codesta Ecc.ma Autorità.

Impegno n. 1

1.a

Polieco si impegna a far sì che qualsiasi impresa operante nella filiera di beni a base di polietilene e dei rifiuti da questi generati – già storicamente tenuta ad adempiere alle proprie obbligazioni di carattere ambientale attraverso l'adesione a quanto previsto ex art. 234 del TUA

e comunque, ex art. 256 del TUA, obbligata a corrispondere i contributi pregressi – possa regolarizzare la sua posizione ambientale presentando in carta libera una “*proposta di adempimento*” ad uno dei Consorzi operanti (attualmente due: PolieCo ed Ecopolietilene) contestualmente alla domanda di iscrizione.

In quest’ottica PolieCo si impegna – entro trenta giorni dall’accettazione dai presenti impegni – a prendere contatto con Ecopolietilene con lo scopo di definire una sincronica procedura idonea a consentire quanto sopra.

La procedura che sarà congiuntamente definita potrà consequenzialmente essere esperita nei confronti di qualsiasi sistema collettivo operante nel settore del polietilene anche se dovesse essere autorizzato in futuro ex art. 234 TUA.

Nella *proposta di adempimento* dovranno figurare i quantitativi – supportati da idonei documenti probatori – di beni a base di polietilene dal richiedente immessi al consumo sul mercato nazionale, negli ultimi tre anni precedenti la richiesta da qualunque dei due Consorzi avanzata, ai fini della liquidazione degli eventuali contributi ambientali pregressi, se dovuti, per i periodi da vedersi adempiuti.

Sulla base delle dichiarazioni rese dall’impresa a corredo della detta *proposta di adempimento* – e, per quanto possa dipendere dal PolieCo, in contraddittorio tra i detti sistemi collettivi autorizzati – viene calcolato, con effetti transattivi, l’eventuale contributo ambientale storicamente maturato e come disciplinato per tutti i sistemi collettivi autorizzati di cui all’art. 234 TUA, ex art. 35, 1. n. 164/2014, comunque in *par condicio* tra tutti gli obbligati e senza discriminazione alcuna; con criteri, quindi, che abbiano efficacia *erga omnes*, e con richieste di adempimento di tre annualità pregresse a quella di richiesta di regolarizzazione proposta dall’impresa obbligata come avanzata nei suoi confronti da uno dei due Consorzi.

PolieCo si impegna a definire, d’intesa con Ecopolietilene, le modalità comuni ed eventuali ulteriori agevolazioni con cui i soggetti richiedenti

potranno corrispondere i contributi pregressi attraverso il sistema collettivo prescelto.

I contributi pregressi versati ai sistemi collettivi autorizzati, per quanto possa dipendere dal PolieCo, confluiscono nel fondo in *Trust* istituito ai sensi e per gli effetti del successivo Impegno n. 3.

Il Polieco si impegna a non sollecitare le imprese non iscritte in maniera discriminatoria rispetto al fatto che le stesse possano iscriversi ad altri sistemi collettivi. Ogni tipo di sollecitazione in questo senso deve chiaramente riportare la possibilità di adempiere alle contribuzioni pregresse avvalendosi di esso o, senza che ne derivi alcuno svantaggio o pregiudizio, di ogni altro sistema collettivo autorizzato ai sensi dell'art. 234 TUA.

1.b

Tutti gli accordi, come correnti, tra il PolieCo ed associazioni di rappresentanza delle imprese allo stesso consorziate, nella parte riguardante la gestione dei contributi pregressi dovuti, anche per intervenuto compimento della disciplina consortile nella sua fase transitoria, non sono rinnovati e comunque per il futuro non produrranno alcuna efficacia. Correlativamente il PolieCo si impegna a non sottoscrivere nuovi accordi che possano comunque riguardare i contributi pregressi.

1.c

Il PolieCo si impegna a non discriminare in alcun modo le imprese che non intendano più aderire alla compagine consortile dello stesso, manifestando la loro volontà di recedere dal Consorzio nelle forme stabilite in proposito dallo Statuto corrente e così aderendo nei termini previsti ad un sistema alternativo autorizzato ai sensi dell'art. 234 TUA. Per il solo anno solare 2022, in deroga ad eventuale diversa previsione statutaria, il PolieCo consentirà il recesso fino al 30 novembre 2022, sempre a condizione dell'adesione dell'impresa recedente, con effetti dal primo gennaio 2023, ad un sistema alternativo autorizzato ai sensi dell'art. 234 TUA.

L'impegno elimina ogni possibilità di discriminazione derivante dall'art. 31, commi 6 e 7 dello Statuto PolieCo: regime transitorio che ha cessato la sua efficacia il 31 dicembre 2021. L'impegno n. 1.c, in particolare, elimina ogni possibile discriminazione anche verso imprese che volessero esercitare il recesso e così trasmigrare o che già fossero emigrate in un sistema alternativo.

L'impegno peraltro elimina in maniera netta ed incontrovertibile ogni possibilità che quanto precedentemente disposto tramite i citati accordi nella regolazione delle relazioni tra il PolieCo ed i soggetti che debbano adempiere le loro storiche obbligazioni ambientali, possa anche residualmente avere in alcun modo efficacia. Si tratta, a ben vedere, della misura più adeguata per neutralizzare eventuali effetti distorsivi e reputabili pregiudizievoli ed escluderne così ogni asserita implicazione anticoncorrenziale. Non solo. In aggiunta a ciò, PolieCo attraverso un'ulteriore misura in ottica prospettica, si impegna non soltanto a garantire l'inefficacia, negli accordi correnti, della parte che riguardi "la gestione del pregresso", ma anche a non vincolarsi per il futuro in nuovi accordi sulla materia.

L'impegno infine elimina qualsiasi discriminazione tra Consorzio PolieCo e sistema alternativo Ecopolietilene e consente alle imprese che hanno aderito a quest'ultimo di non subire alcuno pregiudizio rispetto alle imprese aderenti al Consorzio PolieCo.

Inoltre il versamento dei contributi pregressi nel detto fondo in Trust – messo a disposizione in generale a favore della collettività, a partire dalle emergenze ambientali, e non delle consorziate – garantisce che non derivi da detti contributi alcun vantaggio in termini economico-gestionali incidenti sulla concorrenza.

Eventuali contributi pregressi successivi alla data di autorizzazione del sistema alternativo (dal momento, quindi, in cui ha potuto efficacemente operare nel settore del riciclaggio), saranno percepiti dallo stesso ed auspicabilmente versati nel fondo in Trust.

Impegno n. 2

Il Consorzio PolieCo si impegna a proporre – con comunicazione a mezzo PEC da inviarsi all'avvocato costituito in giudizio (o, se contumace, all'impresa stessa) entro trenta giorni dall'accettazione dei presenti impegni – la transazione della controversia instaurata, pendente al momento dell'accettazione dei presenti impegni, avente ad oggetto il mancato adempimento delle obbligazioni ambientali di cui all'art. 234 TUA.

La soluzione transattiva del contenzioso, avverrà previa applicazione, senza discriminazione alcuna, delle modalità di cui al precedente impegno n. 1a. Il giudizio così transatto verrà estinto ai sensi di legge con spese compensate tra le parti.

L'impegno non trova applicazione nelle controversie stragiudiziali o giudiziali nelle quali si dibatta della qualificazione dei manufatti come beni o come imballaggi vertenti tra il Consorzio PolieCo ed il Consorzio CONAI.

Al fine di fugare ogni dubbio in merito all'asserita sussistenza di una possibile dissuasoria litigation o comunque, in termini paralleli, di una shame litigation come paventate esser state promosse dal PolieCo, il Consorzio si impegna ad estendere la disciplina di cui all'impegno numero 1 anche alle imprese coinvolte in giudizio – alla data del 31 agosto 2021 [data di assunzione del Provvedimento n. 29808 dal quale i presenti impegni si generano] sull'accertamento delle loro obbligazioni ambientali pregresse – le quali aderiscano alla proposta transattiva. In questo modo il presente impegno vale ad accertare in maniera definitiva e incontrovertibile l'insussistenza di ogni presunta "patologia" concorrenziale, anche sul fronte della detta litigation, affinché possa essere ulteriormente chiarito che gli obiettivi di razionalizzazione ambientale sono istituzionalmente perseguiti da PolieCo, in maniera assolutamente indipendente da ogni eventuale accordo passato, nell'ambito della propria funzione ambientale di pubblico interesse ed a valenza generale rispetto al necessario riciclo dell'immesso sul mercato nazionale. L'ultimo inciso regola una questione particolare, laddove si discute della distinzione dei manufatti tra beni ed imballaggi ed è atto in particolare a non generare tensioni concorrenziali tra il PolieCo e Conai.

Impegno n. 3

Il Consorzio si impegna affinché tutti i contributi ambientali riferiti alle annualità pregresse, versati a Polieco ed a Ecopolietilene ai sensi della procedura sub Impegno 1, confluiscono, per quanto possa dipendere dal PolieCo, in un Fondo appositamente istituito con determinazione del Consiglio di Amministrazione, come poi raccolta nelle forme di legge da notaio. Detto Fondo è istituito nelle forme di un *Trust*, conformemente alla legge 16 ottobre 1989 n. 364 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio

1985 sulla legge applicabile ai *Trust* con rinvio al diritto del Jersey (Isole del Canale) per la sua disciplina.

Il PolieCo si impegna ad attivarsi come *settlor*, invitando allo stesso ruolo ogni sistema collettivo al momento autorizzato. Il *trustee* sarà scelto sul mercato con profilo terzo, professionale e possibilmente anche istituzionale. Al ruolo di *protectors* saranno chiamati i Ministeri vigilanti ex art. 234 TUA; in caso di non accettazione dell'ufficio di *protector* da parte di alcuno dei menzionati Ministeri, verrà richiesta la nomina al giudice competente, come da legge applicabile. Ciascun *settlor* nominerà due *enforcers*, poiché trattandosi di un *Trust* di scopo, il ruolo di *enforcer* è necessariamente da attivarsi conformemente all'ordinamento di riferimento.

Il detto Fondo in *Trust* sarà alimentato dai contributi pregressi che i sistemi operanti abbiano ricevuto a far data dal 19 giugno 2020; parimenti sarà alimentato anche dall'attuazione di eventuali sentenze o di transazioni riguardanti controversie giudiziali o stragiudiziali avente ad oggetto l'adempimento di contributo pregressi nei confronti del Consorzio PolieCo.

I *settlors* per potere essere tali si impegnano a versare i contributi pregressi delle imprese, anche già riscossi a far data dal 19 giugno 2020. Le spese per la costituzione del Fondo sono a carico di Polieco, che provvederà con sollecitudine alla sua costituzione in forma aperta. Tale Fondo in *Trust* avrà come scopo l'utilizzo dei contributi pregressi in esso fatti confluire per iniziative finalizzate:

- a) in via principale alla gestione di emergenze di carattere ambientale [allorquando dichiarate da Province, Comuni e Prefetture (comprensivamente dei Commissari Prefettizi)] e, in via subordinata, per la gestione dei rifiuti dei beni a base di polietilene in passato immessi sul mercato (il cosiddetto "storico") in specie con riferimento a rifiuti di beni abbandonati o comunque non intercettati dal sistema di raccolta perché privi di correlata contribuzione alla fonte;
- b) in particolare, ed a titolo esemplificativo:

b.1) un primo filone di impieghi potrebbe vertere sulla innovativa gestione di rifiuti plastici di origine agricola (in specie per il riciclo dei films da pacciamatura e delle reti), per i quali sono state riscontrate in passato alcune criticità, anche fornendo assistenza nella creazione di circuiti di riciclaggio e recupero guardando al ripristino dello stato dei terreni agricoli, magari attraverso lo sviluppo di tecnologie efficaci in tal senso; nell'ambito delle dette emergenze, particolari risorse devono essere destinate anche per promuovere opportunità di sviluppo e buone pratiche.

b.2) un secondo filone potrebbe vertere sulla gestione dei rifiuti plastici raccolti nell'ambito di campagne dedicate, concordate con le Autorità competenti o altre Amministrazioni, assicurando la tutela ambientale e sanitaria ed all'uopo si aggiunge anche il sostegno ad attività di prevenzione affinché si possa avere un nuovo e diverso paradigma ambientale in aree complesse, così come il sostegno ad attività di attuazione di strategie

Tali contributi raccolti nel Fondo in *Trust* non potranno essere utilizzati, neanche indirettamente, ai fini del calcolo dei contributi ambientali, né a favore dei consorziati del PolieCo, né a favore dei consorziati di Ecopolietilene o di altri eventuali sistemi collettivi autorizzati ex art. 234 del TUA. I *Protectors* e gli *Enforcers* ricevono dal *Trustee* un report trimestrale e un rendiconto annuale della gestione del detto Fondo dagli stessi trasmesso alle imprese che con il pagamento dei loro contributi pregressi abbiano indirettamente contribuito al Fondo stesso.

Impregiudicata la costituzione del Fondo nelle forme descritte, il Consorzio PolieCo quindi, si impegna a promuovere entro trenta giorni dall'accettazione degli impegni la costituzione di un tavolo con il Ministero della Transizione Ecologica e con Ecopolietilene (come auspicato peraltro dallo stesso Ministero nella nota contenente le osservazioni agli impegni presentati nel presente sub procedimento) finalizzato a sottoscrizione di un Protocollo d'intesa che disciplini, con

l'accordo di tutte le parti coinvolte, la gestione e l'oggetto delle attività del fondo in Trust , già esemplificate sopra sub a) e sub b1) e b2).

La speciale disciplina che si prevede attraverso questo impegno fonda essenziali elementi di terzietà gestionale rafforzata da un vincolo di destinazione d'uso di quanto raccolto in termini di contributo pregresso, fatto salvo nella sua debenza anche di recente dal legislatore, assicurandone una sua separatezza e segregazione, con una impermeabilità nel calcolo del contributo consortile. Muovendosi dalle criticità del settore agricolo, anche, come in passato avvenuto, non limitatamente ai beni, comunque guardandosi alle emergenze territoriali), così al meglio integrato giuridicamente il fondo in Trust assolverà una funzione socialmente solidaristica. La previsione di un fondo istituito in Trust, con distinzioni di ruolo tra settlor, trustee, protector e enforcer (dotati delle richieste competenze, da designarsi tra avvocati cassazionisti iscritti all'Albo e docenti universitari esperti in materia) garantisce ancora di più la terzietà che il PolieCo intende comunque assicurare e la conseguente destinazione a favore di una pubblica utilità a partire dalle emergenze ambientali.

Il tutto – ancorché nelle sue premesse subito attivato – in vista dell'annunciato Protocollo d'intesa con il Mite.

Impegno n. 4

Il Consorzio PolieCo si impegna a pubblicare sul proprio sito, in piena evidenza, almeno fino al 31 gennaio 2023, gli impegni sub nn. 1, 2 e 3.

Si intende così dare la massima pubblicità agli impegni, confidando che anche la "sanatoria" che in essi è prevista per le imprese non aderenti ad alcun sistema, possa ridurre, nel pubblico interesse, ulteriormente l'evasione dalle obbligazioni ambientali, da adempiersi mediante il Consorzio Nazionale PolieCo o uno dei sistemi alternativi autorizzati.

6. Periodo di validità

Con riferimento all'Impegno n. 1 PolieCo si impegna a non superare il momento della scadenza del termine quinquennale della prescrizione con riferimento al 19 giugno 2020 [data di riconoscimento di un sistema alternativo attraverso il quale è possibile adempiere alle obbligazioni

ambientali nel settore dei beni a base di polietilene e dei correlati rifiuti]. L'ampia durata del vincolo assunto con il presente Formulario valga ad ulteriore dimostrazione dell'effettiva serietà con la quale lo scrivente Consorzio intende affrontare le preoccupazioni concorrenziali espresse – anche in ottica prospettica – da codesta Autorità. Resta inteso che, qualora PolieCo dovesse assistere – nel corso dell'ampio periodo temporale così individuato – ad un mutamento delle condizioni di mercato che renda limitante l'osservanza delle misure in discorso, sarà cura dello stesso PolieCo darne rappresentazione a codesta Autorità ai fini di un'eventuale concordata revisione delle misure che dovessero essere rese vincolanti.

Quanto all'Impegno n. 2, relativo al contenzioso in specie in essere al 31 agosto 2021, esso avrà una durata per tutto l'anno 2022, consentendo una estesa temporalità al fine di concretamente offrire ampi termini per comporre bonariamente e con estensione dei benefici quel contenzioso.

Quanto all'Impegno n. 3, relativo al Fondo in *Trust*, esso avrà durata fino al suo esaurimento, ovvero con l'ultimo impiego delle risorse disponibili come segregate in detto Fondo.

7. Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria

Lo scrivente Consorzio ritiene che la proposta di impegni contenuta nel presente Formulario sia idonea ad eliminare efficacemente tutte le preoccupazioni ravvisate da codesta Autorità nel corso del presente procedimento. Inoltre, le misure rimediali proposte appaiono suscettibili di attuazione piena e tempestiva da parte di PolieCo, data la loro palese natura di diritto commerciale applicato e non di diritto strettamente ambientale, ed anche la loro successiva implementazione potrà essere agevolmente verificata da codesta Autorità, coerentemente con quanto richiesto dalla Comunicazione sulle procedure di applicazione dell'articolo 14-ter della Legge 10 ottobre 1990, n. 287.

Si osservi come gli impegni proposti si rivelino altresì pertinenti rispetto all'oggetto del procedimento (e, quindi, funzionali alla piena soluzione dei

possibili problemi concorrenziali evidenziati), nonché proporzionati rispetto alle violazioni contestate, atteso che non è richiesto alcun *quid pluris* rispetto a quanto strettamente necessario per rimuovere le posizioni e le strategie abusive prospettate e che, tra le varie possibili alternative di soluzione, è d'uopo valutare in primo luogo l'applicabilità della misura meno invasiva. Anche sotto tale profilo, pertanto, il controllo di pertinenza e proporzionalità potrà essere agevolmente compiuto da parte di codesta Autorità.

Nello specifico – mediante il *complessivo set* qui composto con i presenti Impegni numero 1 (.a, .b, .c), con il contestuale *commitment* a non eccedere in futuro, poi numero 2 e 3, come sopra specificati anche dagli argomenti che li accompagnano in modo da rendere inequivocabile l'assenza di qualsivoglia riserva sul tema – lo scrivente PolieCo ritiene di aver elaborato le misure più efficaci al fine di poter confermare il ruolo sempre assunto dallo stesso Consorzio di stimolo e promozione della concorrenza, posto che a seguito dell'auspicata implementazione degli impegni le imprese obbligate ambientalmente attive nel mercato avranno certamente modo di confrontarsi con maggiore vigore con riferimento ad un'ancor più ampliata offerta di adesione su base contendibile ma corretta rispetto ad uno "storico" di obbligazioni ambientali ineludibile in funzione di un interesse anche pubblico. Peraltro si confida che soprattutto possa migliorare l'attrattività delle dinamiche consortili, con le conseguenti ricadute positive che da ciò potranno derivare anche nell'assicurare, con il riciclo, la tutela ambientale a favore della collettività.

All'uopo e per tutta la durata degli impegni il PolieCo, come *settlor*, si impegna affinché il *Trustee*, i *protectors* e gli *enforcers* curino relazioni periodiche sul raggiungimento dello scopo del Trust istituito.

* * *

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, lo scrivente PolieCo confida che gli Impegni numero 1 (.a, .b, .c), 2, 3 e 4 proposti con il presente Formulario possano essere ritenuti idonei a rimuovere nel complesso le preoccupazioni concorrenziali espresse da codesta Autorità, in relazione

all'asserito impedimento, ostacolo o anche solo disincentivo che le condotte di PolieCo oggetto di contestazione avrebbero rappresentato per il mantenimento di una contendibilità ed una concorrenza effettiva nel mercato dei servizi ambientali. Vi è di più: si confida che essi appaiano altresì in grado di determinare significativi effetti di stimolo concorrenziale che, per ampiezza ed intensità, forse risulterebbero difficilmente conseguibili per altra via.

PolieCo, pertanto, auspica che gli Impegni sopra illustrati siano resi vincolanti ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 287/90 e che, per l'effetto, codesta Autorità dichiari conclusa l'istruttoria in discorso senza ricorrere all'accertamento di alcuna infrazione a suo carico.